

Sent. n. 22/2024 pubbl. il 31/05/2024

Rep. n. 29/2024 del 31/05/2024

Crn. 820/2024

N. 41/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO



**N° 4/2024 L.C.**

TRIBUNALE DI AREZZO  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dott. Federico Pani                    | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro                  | Giudice         |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice         |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

AI SENSI DELL'ART. 270 CCII

Letto il ricorso con cui **FABBRONI GIORGIO** (c.f. FBBGRG58S24E2020), ha chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata;

letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott. Gabriele Tortorelli e dott. Salvatore Parisi);

visti gli artt. 268 ss. CCII;

**OSSERVA**

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
  - a) il ricorrente in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*) essenzialmente riconnesse alle vicissitudini di una risalente esperienza imprenditoriale e ai finanziamenti assunti in proprio per assicurare liquidità alla società della quale era socio;
  - b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
  - c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.
3. In merito all'attivo, sostanzialmente coincidente con due beni mobili registrati e con la porzione dei redditi da lavoro autonomo che saranno apprese nel corso della procedura al netto di quanto necessario per il mantenimento, valgano le seguenti puntualizzazioni.

Rispetto ai due beni mobili registrati (Autovettura Ford Fiesta targata DZ286EB anno di immatricolazione 2010 e Ciclomotore scooter SYM 300 targato EZ19995 anno di immatricolazione 2022) viene dedotto nel



ricorso che «*tali beni risultano strettamente necessari per poter svolgere la propria attività di agente di commercio, in quanto il sig. Fabbroni è tenuto a spostamenti frequenti su tutto il territorio nazionale*». Sennonché, risulta palese che il sig. FABBRONI non necessita di avvalersi di entrambi i mezzi per esercitare la propria attività lavorativa, per cui il ciclomotore non potrà essere sottratto dall'attività liquidatoria.

Per quanto concerne, invece, il limite di mantenimento, pur prendendosi atto della quantificazione prospettata in ricorso, la concreta determinazione della quota reddituale che dovrà essere lasciata a disposizione del ricorrente per il suo sostentamento sarà fissata dal giudice delegato, trattandosi di una sua prerogativa.

4. In merito al passivo indicato nel ricorso, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, pare opportuno compiere una puntualizzazione con riferimento alla tematica del compenso spettante all'OCC. Invero, si rileva che il compenso spettante all'organismo e all'organo liquidatorio è unitario; militano in questo senso plurimi indici normativi:

- la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del DM 202/2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;
- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;
- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;
- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione dei compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16;
- non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la «*apertura*» della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla «*omologazione*» dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;
- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio; rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;
- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b).



Per queste ragioni, il compenso dell'OCC non è suscettibile di ammissione all'interno dello stato passivo, competendo la liquidazione dello stesso (in uno con quello spettante al liquidatore) al giudice delegato ai sensi dell'art. 275, comma 2, CCII, al momento dell'approvazione del rendiconto.

5. In merito alla durata (che nel ricorso viene "proposta" in cinque anni), non può che rinviarsi a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2024, dalla quale possono trarsi sostanzialmente i seguenti insegnamenti:

- spetta al liquidatore (sotto la supervisione del giudice delegato) determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa;
- il liquidatore è quindi chiamato a contemperare le due esigenze della soddisfazione dei creditori e della ragionevole durata della procedura, fermo restando il venir meno dell'apprensione delle quote reddituali qualora, una volta decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione.

6. Per ciò che attiene alla nomina del liquidatore (non essendo i professionisti nominati dall'OCC iscritti nell'albo dei gestori), occorre prendere posizione sulla esegesi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII ai sensi del quale il Tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*».

Deve rammentarsi che l'art. 356 CCII prevede, al primo comma, che «*è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza [...]*».

Secondo una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino 11 maggio 2023; Trib. Salerno 10 luglio 2023, entrambi reperibili in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it); Trib. Siena 17.7.2023, inedito), il coordinamento delle due disposizioni si realizzerebbe concludendo che, siccome l'art. 356 CCII ha portata generale, laddove un professionista che ha svolto le funzioni di OCC non risulti iscritto nell'Albo di cui alla disposizione da ultimo richiamata, egli (o ella) non possa essere nominato liquidatore (e, dunque, in sostanza, ricorrerebbe uno dei «*giustificati motivi*» ex art. 270 CCII per la sua sostituzione).

Ebbene la tesi non pare persuasiva a questo Collegio, che ritiene preferibile l'opposto orientamento (seguito, a quanto consta, da Trib. Vicenza, 8.6.2023, reperibile nella rivista telematica già citata).

Ciò, invero, perché l'art. 270, comma 2, lett. b), norma speciale rispetto al generale art. 356 CCII, fa esclusivo riferimento all'elenco dei gestori di cui al DM 202/2014.

Secondo la tesi che qui non si condivide il legislatore avrebbe prescritto (in modo invero bizantino) che laddove il professionista non sia iscritto all'Albo di cui all'art. 356, il Tribunale debba nominare un professionista diverso da quello scelto dall'OCC ma – si badi bene – non già (come parrebbe ovvio) scegliendolo all'interno dell'Albo ex art. 356 CCII, bensì all'interno dell'elenco di cui al DM 202/2014 (sotto l'implicito ulteriore requisito, risultante dall'applicazione generale dell'art. 356 CCII, che il professionista nominando sia iscritto all'Albo nazionale).

Sembra allora decisamente preferibile (siccome costituente piana lettura delle norme) concludere che il legislatore abbia inteso porre come unico requisito per la nomina a liquidatore nella procedura qui in esame l'iscrizione all'elenco di cui al DM 202/2014. D'altra parte, neppure l'art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l'art. 76 CCII (per il concordato minore) fanno riferimento all'albo di cui all'art. 356, limitandosi a prevedere che - in assenza di un OCC nel circondario del tribunale - la nomina



del gestore avvenga «tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202».

Al contrario, il richiamo all'art. 356 CCII è invece presente nelle norme sulle procedure concorsuali maggiori:

- l'art. 125 CCII, che si occupa della nomina del Curatore nella liquidazione giudiziale, stabilisce che «il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358»;

- gli artt. 92 e 114 CCII, che si occupano del Commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, richiamano espressamente l'art. 125, il quale – come appena visto – rimanda all'art. 356 CCII;

- l'art. 301, in materia di nomina del Commissario liquidatore nella LCA, stabilisce che «si applicano gli articoli 356 e 358».

D'altra parte, seguendo la tesi opposta a quella accolta in questa sede, si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui per svolgere attività di gestione delle procedure minori sia prevista una doppia iscrizione e dunque dei requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti per le procedure maggiori.

Si deve quindi concludere che l'art. 356 CCII intenda riferirsi alle sole procedure concorsuali “maggiori”, così rendendo l'antinomia soltanto apparente (ossia intercorrente tra le disposizioni e non già tra le norme).

Alla luce di quanto precede possono nominarsi, quali liquidatori, i gestori nominati dall'OCC.

7. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento». A norma dell'art. 270, comma 2, lett. f, la presente sentenza deve altresì essere pubblicata presso il Registro delle imprese.

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **FABBRONI GIORGIO** (c.f. FBBGRG58S24E2020);
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatori il **dott. GABRIELE TORTORELLI** e il **dott. SALVATORE PARISI**;
- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei liquidatori;
- **autorizza** provvisoriamente il ricorrente ad utilizzare i beni mobili registrati di sua proprietà, impregiudicata ogni valutazione dei liquidatori in merito all'utilità della loro liquidazione;
- **dispone** che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura, ivi compresa la quota di redditi che eccederà il mantenimento, nelle



forme che saranno stabilite dal giudice delegato;

- **asigna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che, a cura della Cancelleria, la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
- **dispone** che, a cura della Cancelleria, la sentenza venga trasmessa al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024

Il Presidente est.

*Dott. Federico Pani*

Depositato in cancelleria il 31/05/2024.  
Il Funzionario Cancellaria  
Pani M. Monni

